



*Edizioni (critiche) e no.
Sull'ultracrepidarismo nell'ecdotica dei testi sardi medievali*

Paolo Maninchedda

Abstract

L'autore prende in considerazione alcune recenti edizioni di testi sardi medievali di valore diverso, e ciò avviene riguardo all'etica della *Quellenkunde*: si sottolineano, cioè, la necessità e il dovere, per storici e giuristi, di fondare le proprie riflessioni su edizioni che restituiscano con rigore la forma linguistica dei testi studiati, evitando di invocare la filologia come legittimazione, pur restando nell'ambito di 'trascrizioni funzionali' che, non di rado, offrono svariati problemi di metodo.



1. Il *Centro di Studi Filologici Sardi* cura, da circa vent'anni, la pubblicazione di edizioni critiche del *corpus* documentario e letterario della Sardegna.¹ È un compito oneroso che si assolve cercando di garantire sempre, seppure con risultati differenti per caratura, livelli di restituzione e di interpretazione dei testi superiori a quelli conseguiti in precedenza, laddove il confronto sia possibile. Lo si fa nell'ottica dell'etica della *Quellenkunde* che, in Sardegna, va difesa e presidiata più che altrove, per l'inveterata tendenza a privilegiare il vulgato al certo, il 'nazionale' al vero. Esiste, dunque, una storia di disciplinato e umile servizio al cospetto delle fonti che non può essere ignorata o vilipesa col ritorno al passato, quando furono possibili non tanto e non solo discutibili manipolazioni della storia, quanto operazioni editoriali scientificamente zoppicanti, accreditate più dai gradi accademici che dal rigore scientifico. È per riguardo a questa silente, ma ferma fatica che siamo costretti ad alcune puntualizzazioni.

L'anno appena trascorso, il 2025, e quello presente, il 2026, hanno offerto e annunciano novità di calibro diverso nel campo della filologia del sardo medievale, con opere che, in alcuni casi, sono destinate a costituire strumenti importanti per il progresso degli studi: su questo versante si collocano la prima edizione critica

¹ Per il catalogo, cfr. <https://filologiasarda.eu/> (consultato il 15/03/2026).

degli *Statuti di Sassari*, lungamente attesa, curata da Michela del Savio (di cui tratteremo al § 2), e la fissazione del testo critico delle *Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*, per opera di Giovanni Lupinu (si veda al § 3).

Viceversa, si debbono registrare pure battute d'arresto in lavori di giovani studiosi (§ 4),² che hanno sicuramente le risorse per emanciparsi dai primi passi incerti, abbandonando una tradizione infausta sulla quale già in passato ci siamo soffermati e che speravamo fosse ormai tramontata.³ I nostri accenti critici si rivolgono appunto a questa consuetudine che vorremmo si abbandonasse, non all'entusiasmo di chi inizia, per il quale non possiamo che nutrire simpatia e speranza.

2. Un evento di grande rilievo è certamente la pubblicazione, ormai imminente, della prima edizione critica degli *Statuti di Sassari* (1316),⁴ giuntici in duplice redazione sarda e latina: come anticipato, l'impresa è stata realizzata da Del Savio, nell'ambito di un progetto di ricerca dell'Università di Sassari. Muovendosi lungo le linee di lavoro tracciate lucidamente da Paolo Merce in un contributo fondamentale di alcuni decenni fa,⁵ la curatrice ha fornito qualche anticipazione della propria opera, il cui punto di partenza è l'attenta riconsiderazione del rapporto fra i diversi testimoni e fra le due redazioni del testo statutario:

Una nuova trascrizione completa di **A** e **L** [scil. i più antichi testimoni manoscritti, rispettivamente, del testo sardo e latino, entrambi ascrivibili al 1316] condotta sugli originali ha portato a diverse constatazioni: le edizioni esistenti necessitavano di essere riviste in alcuni punti, spesso in coincidenza di lezioni difficili [...] il confronto tra le due redazioni ha reso evidente la necessità di comparare da vicino i due dettati, che esibiscono diverse asimmetrie che si rivelano fondamentali per comprendere i movimenti e lo svolgersi dell'elaborazione del testo [...] per fare ciò si è dovuto quindi procedere a una discussione dei rapporti tra i due testimoni del testo latino [...] così da identificare il modo più idoneo e coerente per giungere all'edizione di un

² Si veda A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu. Con l'edizione sinottica del ms. 211 e dell'Inc. 230 della Biblioteca Universitaria di Cagliari*. Prefazione di D. Quaglioni, Foligno 2025 (l'opera appare nella collana *Piccola biblioteca del pensiero giuridico*, raccolta da D. Quaglioni).

³ Cfr. P. MANINCHEDDA, *Su una nuova traduzione della Carta de Logu di F.C. Casula*, in «Bollettino di Studi Sardi», 4 (2011), pp. 153-169.

⁴ *Statuti di Sassari. Edizione critica a fronte dei testi logudorese e latino*, a cura di M. Del Savio, Harvard - Chicago - Vancouver 2026 (*Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie*, 511). L'opera è già prenotabile sul sito dell'editore: <https://www.degruyterbrill.com/document/isbn/9783111635606/html> (ultima consultazione: 03/03/2026).

⁵ Si veda P. MERCE, *Per un'edizione critica degli Statuti sassaresi*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*. Atti del Convegno di studi (Sassari, 12-14 maggio 1983), a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Cagliari 1986, pp. 119-140.

testo, quello latino, i cui testimoni sono entrambi fortemente lacunosi, distanti nel tempo, e tra i quali intercorre un rapporto finora non indagato.⁶

Uno dei risultati più notevoli della nuova edizione è l'utilizzo del codice **M**, fedele «copia tarda del testo latino»,⁷ per colmare diffusamente le lacune di **L**: in pratica, il lettore potrà finalmente disporre di «un'edizione nella quale il testo delle due redazioni sia posto a fronte»,⁸ uno strumento fondamentale per affrontare – tra le altre – la questione lungamente dibattuta del loro rapporto. Si tratta, in definitiva, di un'edizione finalmente critica che, come lasciano intuire i lavori preparatori e la sede prestigiosa in cui essa è ospitata, i *Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie*, si candida a colmare nel modo migliore una lacuna rilevante nel panorama della filologia del sardo medievale, sgomberando definitivamente il campo da una serie di lavori i cui limiti erano stati posti in risalto già da Merci nel contributo richiamato in precedenza.⁹ L'auspicio è che la redazione in volgare venga resa interrogabile su *ATLiSOr* insieme con gli altri testi sardi medievali, in particolare quelli statutari.¹⁰

3. Venendo a studi già pubblicati, nel 2025 Giovanni Lupinu ha completato in questa stessa rivista il lavoro di fissazione del testo critico – con relativa traduzione – di quelle che, in un articolo del 2013 (il primo studio filologico sull'argomento, mette conto rimarcarlo), ha proposto di ribattezzare *Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*.¹¹ Poiché si tratta di un documento meno noto degli *Statuti di Sassari* o della *Carta de Logu*, con la quale ultima ha un legame già nelle diverse

⁶ M. DEL SAVIO, *Nuovi elementi per l'edizione critica degli Statuti di Sassari. Stato della ricerca e del testo, asimmetrie tra le redazioni, rapporto tra i testimoni latini*, in «Cultura Neolatina», 83/3-4 (2023), pp. 339-363, a p. 345.

⁷ *Ivi*, p. 356.

⁸ *Ivi*, p. 361.

⁹ Cfr. P. MERCI, *Per un'edizione critica degli Statuti sassaresi* cit. n. 5, pp. 124-127. La richiesta di «un'edizione (finalmente) critica» è di questo stesso autore: *ivi*, p. 119.

¹⁰ *ATLiSOr* è l'Archivio Testuale della Lingua Sarda delle Origini, a cura di G. Lupinu e S. Ravani, consultabile sul sito [http://atlisorweb.ovi.cnr.it/\(S\(k1a0omplsnobhkmdbfccnl1g\)\)/CatForm01.aspx](http://atlisorweb.ovi.cnr.it/(S(k1a0omplsnobhkmdbfccnl1g))/CatForm01.aspx).

¹¹ G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica*, in «Cultura Neolatina», 73/1-2 (2013), pp. 185-211. Si vedano anche *Id.*, *Saggio di edizione critica delle Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*, in «Bollettino di Studi Sardi», 15 (2022), pp. 15-24; *Id.*, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Edizione delle qq. 6-15*, in «Bollettino di Studi Sardi», 16 (2023), pp. 93-103; *Id.*, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Edizione delle qq. 16-28*, in «Bollettino di Studi Sardi», 17 (2024), pp. 23-38; *Id.*, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Edizione delle qq. 29-51*, in «Bollettino di Studi Sardi», 18 (2025), pp. 43-66. Sarà utile tenere presente anche *Id.*, *Su una recente edizione 'critica' delle Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*, in «Bollettino di Studi Sardi», 14 (2021), pp. 37-60.

denominazioni con cui è conosciuto,¹² sarà bene riassumere almeno qualche informazione essenziale sopra esso, rimandando per il resto ai contributi citati in nota.

Si tratta di un'anonima opera in sardo del Quattrocento – verosimilmente prima metà del secolo – contenente «una raccolta di casi pratici [...] risolti in chiave romanistica»,¹³ trasmessa subito dopo il testo della *Carta de Logu* nell'unico testimone manoscritto e nell'incunabolo dello statuto arborense, oltre che in tre stampe più tarde.¹⁴ Circa la struttura dell'operetta:

I casi proposti seguono uno schema espositivo abbastanza rigido, che prevede un'articolazione in due parti: dapprima la formula *pongamus qui...* o sim. “poniamo che...” introduce l'ipotesi di una fattispecie concreta, in cui compaiono dei personaggi immaginari chiamati *Perdu* o *Johanni*, più di rado *Paullu* o *Martini*. Questa prima sezione si chiude con una domanda, che mira ad accertare le eventuali conseguenze giuridiche che discendono dalla condotta illustrata o, più in generale, l'inquadramento normativo del caso esaminato. Nella seconda parte della trattazione segue quindi la risposta al quesito, che termina di solito con l'allegazione del passo o dei passi del *Corpus Iuris Civilis* – eventualmente anche *cum ibi notatis*, ossia la Glossa – che si ritengono pertinenti riguardo all'argomento; la *solutio* è introdotta per lo più con l'espressione *sa lege narat qui...* o sim. “la legge (il diritto romano) prevede che...” (nelle stampe, anziché *sa lege*, si ha talora *su testu* “il testo”, ossia il *Corpus* giustiniano).¹⁵

Le premesse argomentative che stanno alla base del testo critico fissato da Lupinu sono esplicitate nell'articolo preparatorio del 2013. In pratica: si rinvenivano errori congiuntivi fra i due rami della tradizione rappresentati dal manoscritto e dall'incunabolo, che permettono di ipotizzarne la dipendenza da un comune archetipo;¹⁶ esistono parimenti errori separativi delle stampe contro il manoscritto e, all'opposto, del manoscritto contro le

¹² Si veda il lavoro pionieristico del primo editore: V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in «Studi Saresani», 1, sez. I, fasc. 2 (1901), pp. 125-153. Andrà poi ricordato l'importante lavoro di A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in *Studi in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, Milano 1939, II, pp. 379-414.

¹³ E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, p. 137.

¹⁴ Per maggiori informazioni rimandiamo alle seguenti opere: *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, a cura di G. Lupinu, con la collaborazione di G. Strinna, Oristano 2010; *Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)*, a cura di G. Murgia, Milano 2016. Andrà tenuta presente pure *Carta de Logu dell'Arborea*, a cura di G. Lupinu, Nuoro 2022, in cui l'editore si discosta su qualche punto dal testo restituito nell'edizione critica del 2010: cfr. pp. XXXIX-XLI.

¹⁵ G. LUPINU, *Saggio di edizione critica* cit. n. 11, p. 16.

¹⁶ ID., *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica* cit. n. 11, pp. 198-200.

stampe, utili a dimostrare che i due rami della tradizione sono «reciprocamente autonomi, ossia non riconducibili l'uno all'altro»,¹⁷ l'ipotesi che all'autore «appare più ragionevole e da cui occorrerà prender le mosse in sede di edizione critica è quella di un archetipo con 51 *Questioni*».¹⁸ Non resta che attendere il volume che l'autore annuncia per riprendere e approfondire, in una visione unitaria, le riflessioni proposte nel corso degli anni su questo isolato documento del Medioevo sardo¹⁹ che – avremo modo di mostrare – presenta problemi assai complessi.

Segnalato che il testo delle *Questioni* è ormai oggetto di un lavoro puntuale e metodologicamente fondato, ci soffermeremo ora su un'operazione che si presta particolarmente a mostrare, per contrasto, che cosa significhi – e che cosa non significhi – 'edizione' in senso filologico.

4. Sempre nel 2025, in relazione al medesimo testo studiato da Lupinu, è uscita un'opera di Anna Floris che propone una sedicente «edizione sinottica del ms. 211 e dell'Inc. 230 della Biblioteca Universitaria di Cagliari».²⁰

Di essa, come scrisse Paolo Merci a proposito di un'edizione degli *Statuti di Sassari* di Gaetano Madau Diaz, «non converrebbe neppure parlare, se non fosse che la sua disponibilità materiale ne favorisce [...] una qualche utilizzazione in ambienti 'scientifici', e che una incauta prefazione accademica le fornisce un credito del tutto immeritato».²¹ Non converrebbe parlarne perché il lavoro difetta, già a un esame cursorio, di quelle conoscenze basilari di carattere filologico e linguistico che non dovrebbero mai mancare a chi si accosta con intenzione editoriale a qualunque tipo di testo, a maggior ragione a testi in volgare medievale, con le conseguenze inevitabili e intuibili sul piano ermeneutico. Tuttavia, considerato che si è fatto cenno alle incaute prefazioni accademiche, converrà prendere le mosse proprio dallo scritto di Diego Quaglioni che apre il volume.

¹⁷ *Ivi*, p. 202.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Cfr. G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Edizione delle qq. 29-51* cit. n. 11, p. 43.

²⁰ A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2. In questo volume non è citata l'edizione di Lupinu che, come si è dato conto (cfr. *supra*, n. 11), era iniziata nel 2022 e, dunque, era almeno parzialmente disponibile al momento della pubblicazione del volume di Floris. La mancata considerazione dell'edizione in corso di pubblicazione di Lupinu è significativa, perché priva il lavoro di Floris di un essenziale termine di confronto metodologico e testuale.

²¹ P. MERCI, *Per un'edizione critica degli Statuti sassaresi* cit. n. 5, p. 127. È appena il caso di aggiungere, per il volume di cui si discute qui, che all'incauta prefazione accademica si sono sommate improvvise presentazioni nelle Università sarde (a Cagliari il 21 gennaio, a Sassari il 26 febbraio 2026), organizzate e condotte da storici o storici del diritto, a marcare un territorio in cui evidentemente le competenze filologiche e linguistiche sono ritenute superflue.

Il prefatore, non senza velata ironia antifrastica, esordisce così:

Il libro che qui si pubblica ha avuto l'insolito e non immeritato privilegio di essere recensito prima ancora di essere dato alle stampe [...] mentre era ancora allo stato per così dire nascente, quello cioè provvisorio e suscettibile di perfezionamento che è proprio di una tesi dottorale.²²

Premesso che una tesi dottorale approvata e difesa dovrebbe essere, per definizione, un prodotto scientifico pronto per il giudizio, il 'privilegio' (non immeritato, su questo si può concordare) cui si fa riferimento è una severa recensione di Giovanni Lupinu,²³ nella quale si mostrava tutta una serie di gravi fragilità metodologiche e argomentative presenti in quella che, inopinatamente, si autodefiniva «edizione critica»: giusto per dare pochi esempi dei rilievi formulati, ricordiamo, oltre a una diffusa vaghezza terminologica,²⁴ l'uso creativo del punto in alto, il mantenimento, in diversi casi, della *scriptio continua* o, all'opposto, la mancata correzione di errori di segmentazione, svariate cattive letture etc. Di queste osservazioni l'autrice ha tenuto conto solo in parte nel volume del 2025, già rinunciando a definire 'critica' la propria edizione, e peraltro guardandosi bene dallo specificare donde sia nata la propria resipiscenza.

Tornando alla prefazione al volume, ci soffermiamo sul giudizio in essa contenuto che attribuisce all'opera di Floris l'apporto di «soluzioni convincenti [...] dal punto di vista ecdotico, contribuendo a chiarire problemi insoluti di carattere squisitamente filologico».²⁵ Per comprendere quanto una valutazione così positiva sia fondata, si può considerare il seguente passaggio della nota di Quagliani, in cui si concentrano diverse improprietà e inesattezze, tanto nella forma come nella sostanza:

L'indole conformativa delle *Questioni* è dimostrata da Anna Floris innanzitutto attraverso una minuziosa, caparbia ricerca delle corrispondenze fra le *auctoritates* legali e dottrinali citate nell'opera, quasi sempre abbondantemente storpiate fino ad apparire irriconoscibili nel passaggio dalla loro forma latina a quella del volgare sardo

²² D. QUAGLIONI, *Prefazione* ad A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, p. V. La tesi dottorale menzionata è A. FLORIS, *Interpretare il diritto proprio alla fine del Medioevo: il caso della Carta de Logu. Con l'edizione critica delle "Questioni esplicative"*. Tesi di Dottorato nel Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, XXXIII ciclo, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2020-2021, Relatore Prof. D. Quagliani. Quest'ultimo lavoro è consultabile online: https://iris.unitn.it/retrieve/handle/11572/321955/516919/TESI%20ANNA%20FLORIS_def_IRIS.pdf (ultima consultazione: 15/03/2026).

²³ Si veda G. LUPINU, *Su una recente edizione 'critica'* cit. n. 11.

²⁴ Scorie di questi usi permangono nel volume di Floris: sarà sufficiente ricordare – una per tutte – l'espressione «un incomprensibile mozzicone» per indicare un passo corrotto (A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, p. 25).

²⁵ D. QUAGLIONI, *Prefazione* cit. n. 22, p. VII.

del XV secolo, aggravato da evidenti e pesanti influenze catalane. Si tratta di caratteristiche e di difficoltà (tra le quali è da sottolineare l'impossibilità di ricondurre le lezioni dei testimoni manoscritti e a stampa ad un unico antigrafo) che hanno consigliato l'adozione di un'edizione sinottica delle *Questioni* [...] L'apparato critico, complesso così come lo è la tradizione di questo singolare documento della cultura giuridica isolana nel trapasso dal Medioevo alla prima modernità, consente di apprezzare pienamente il rapporto del redattore (o dei redattori) delle *Questioni* con i testi normativi della tradizione romano-canonica, fino a cogliere significative citazioni ed allusioni sia alla Glossa accursiana, sia alla letteratura commentariale dell'età classica del Diritto comune.²⁶

Lascia subito interdetti il riferimento a «un unico antigrafo», posto che – si è visto – tra i due rami della tradizione delle *Questioni* sono stati evidenziati errori congiuntivi che permettono di ipotizzarne la dipendenza da un comune archetipo (cosa più distante, complessa e rilevante di un indimostrato antigrafo di cui, pur con mediazioni, le redazioni delle *Questioni* sarebbero apografi) oltre che una serie di errori reciprocamente separativi,²⁷ senza che ciò sia stato contestato. Neppure riesce comprensibile il riferimento a un apparato critico, dal momento che l'edizione di Floris – in realtà più una trascrizione, largamente rivedibile, che un'edizione – ne è priva: a meno che non si voglia intendere con tale espressione qualcosa di diverso dal «prospetto, complementare al testo, che manifesta lo status delle lezioni tramandate dalla tradizione».²⁸ Del resto, si è già segnalato, l'autrice ha opportunamente rinunciato a definire 'critica' la propria edizione.

Venendo al merito delle affermazioni, è fuorviante parlare, a proposito delle allegazioni del testo giustiniano, di un «passaggio dalla loro forma latina a quella del volgare sardo del XV secolo», laddove bisognerebbe ragionare piuttosto di corruzione del testo latino, ché non è ravvisabile a un qualche livello della tradizione delle *Questioni* l'intenzione di trasporle in sardo. Si tratta, cioè, non di un volgarizzamento (dal latino al sardo), bensì di una tradizione manoscritta latina deteriorata: confondere questi due piani presuppone una valutazione linguistica e giuridica del documento non corretta. Ancora, è volontaristico attribuire a Floris il merito di aver ricercato e trovato con caparbia ostinazione «le *auctoritates* legali e dottrinali citate nell'opera»: è la stessa autrice, infatti, ad ammettere che «nella sua edizione Vittorio Finzi identificò quasi sempre correttamente le allegazioni legali, tanto che Era si limitò ad alcune correzioni»,²⁹ sebbene in precedenza avesse cercato di amplificare i propri meriti su questo punto.³⁰

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Cfr. *supra*, in corrispondenza delle note 16 e 17.

²⁸ Cfr. *Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica*, diretto da G.L. Beccaria, Torino 2004, p. 75, s.v. *apparato critico*.

²⁹ A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, p. 27.

³⁰ Cfr. G. LUPINU, *Su una recente edizione 'critica'* cit. n. 11, p. 51.

Veniamo ora alle asserite «evidenti e pesanti influenze catalane». Floris spende qualche considerazione sulla lingua del manoscritto delle *Questioni*, ritenendo di poter individuare una quota aggiuntiva di catalanismi lessicali e, più ampiamente, «interferenze lessicali» e usi grafici ascrivibili a un copista «probabilmente catalano». ³¹ Ragionando, in questo senso, di «abitudini scrittorie del copista», Floris ricorda che

si incontrano nel testo i verbi *tagiare* (tagliare), *labare* (guardare) e *aviri* (avere) in forma apocopata. Si hanno, rispettivamente: *taga*, *laba*, *avi*, che dovrebbero probabilmente essere letti con l'ultima sillaba accentata, come si pronunciano i verbi catalani. Non trattandosi perciò di veri e propri errori, e coerentemente con la scelta di offrire un'edizione conservativa, si è preferito non intervenire con integrazioni come *taga(re)*, *laba(re)* e *avi(ri)*. ³²

Lupinu, nella sua edizione, mette a testo, invece, da una parte *laba<ri>* e *taga<ri>*, proponendo dunque un'integrazione, dall'altra *avi(ri)*, dando conto dello scioglimento di un'abbreviatura. Nel manoscritto la forma *laba* compare alla fine dell'ultimo rigo della c. 49v, e pure *taga* ricorre in fine di rigo (il quindicesimo della c. 50r), circostanze che andrebbero tenute nel dovuto conto; quanto ad *avi*, nel secondo rigo della c. 50r, si legge chiaramente un segno tachigrafico sovrascritto, che potrebbe essere interpretato come un'abbreviatura. ³³ Floris risolve il problema grafico facendo inopinatamente appello alla fonetica del catalano contemporaneo, caratterizzato dalla caduta della vibrante in sede finale, peraltro non diffusa in tutto l'areale di questo dominio linguistico (-R «es conserva en la major part del valencià»). Sarebbe bastato consultare un'opera di fonetica storica dell'idioma in questione per scartare una simile ipotesi, ³⁴ ma letture di questo tipo sono significati-

³¹ A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, p. 100. Si tratta, come è noto, di ipotesi non nuove, in sé: che la mano B, che copia le cc. 25v-61v del manoscritto della *Carta de Logu* (compresa quindi la gran parte delle *Questioni*), esibisca usi grafici di ascendenza catalana, collocandosi probabilmente nel 1450-1475, era stato mostrato da G. STRINNA, *Il manoscritto BUC 211, in Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211)* cit. n. 14, pp. 27-46, alle pp. 44-45, ove si mette a frutto un'expertise di Stefano Zamponi. Alcuni catalanismi lessicali, poi, erano individuati già in G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica* cit. n. 11, ad es. a p. 200, n. 39, e p. 205, n. 46.

³² A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, p. 100: in nota si precisa che la prima forma indicata ricorre nel secondo quesito proposto in ordine sequenziale dal manoscritto, le restanti due nel terzo.

³³ Cfr. G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Edizione delle qq. 6-15* cit. n. 11, pp. 99 e 101, in corrispondenza dei quesiti qui numerati come XIII e XIV.

³⁴ Si veda, ad es., A.M. BADIA I MARGARIT, *Gramàtica històrica catalana*, Valencia 1984, p. 243. Qui, in particolare, si legge: «La pèrdua de -R final en l'extensa part del domini que avui no la conserva és posterior a la de -N; així com aquesta sembla tingut lloc en el període pre-literari de la llengua, la -R es conserva sistemàticament en la grafia del català primitiu, i considerant no sols aquesta regularitat ortogràfica sinó el testimoni de les rimes, es mantindria fins després del segle XV». La citazione in catalano presente nel testo è tratta

vamente escluse dalla bibliografia del volume qui in esame, a cominciare dalla *Historische Lautlehre des Sardischen* di Wagner, che al contrario dovrebbe essere un riferimento imprescindibile per chi si voglia occupare di sardo medievale (e non solo).

Confusioni, come quella appena illustrata, tra livello grafico e linguistico e tra fasi antiche e moderne della lingua non costituiscono del resto esempi isolati, sommandosi a una lettura dei repertori lessicali che non coglie le informazioni essenziali per l'analisi delle voci individuate, segno evidente di una scarsa consuetudine con questi strumenti. Ad es., l'autrice, nel quesito che il manoscritto propone come IX e l'incunabolo come XVIII, incontra la forma *canxar*, nella frase *su senyore illi depiat canxar da sas terra suas a uno anno*,³⁵ che nell'incunabolo è invece *su senyore illu debet stasiri de totas terras suas ad unu annu*. Le varianti *canxar(i)* e *stasiri* sono tutt'altro che chiarite dagli studi e, perciò, avrebbero richiesto prudenza. Viceversa, l'autrice non esita a scrivere che è «impossibile non pensare che il copista possa aver utilizzato il verbo *caxar* (ormai in disuso nel catalano odierno, sostituito dalla forma *catxar*)»; a supporto dell'affermazione cita il *Diccionari català-valencià-balear* di Alcover e Moll.³⁶ Lasciando da parte altre considerazioni, Floris non si avvede che di questo verbo, indicato come italianismo, si ha in catalano un'unica attestazione presente in una traduzione del XV sec. di un'opera di Boccaccio, mentre la voce usuale per “cacciare” in catalano, sin da antico, è invece *caçar* (*cassar*), penetrato in sardo come prestito.³⁷ Peraltro, la voce *catxar*, che avrebbe sostituito nel catalano moderno *caxar*, è data unicamente per l'algherese.³⁸ La presenza di *stasiri* “sequestrare” nell'incunabolo avrebbe dovuto suggerire uno sforzo ermeneutico meno guidato da supposte omofonie, che sono perfide trappole per chi studia la diacronia delle lingue, e possibilmente indirizzare verso le voci dell'italiano antico *cansare* o *cassare*.³⁹

Ancora, quando nel XLI quesito dell'incunabolo (assente nel manoscritto) incontra la forma *amcio* (riferita a un ladro che, sorpreso nottetempo a rubare in una vigna, evita di rispondere agli avvisi del proprietario, standosene appunto *amcio*),

da questa stessa opera, p. 242. Si veda anche D. RECASENS I VIVES, *Fonètica històrica catalana*, Barcelona 2017, pp. 336 ss., 411 ss.

³⁵ Così mette a testo l'autrice: A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, pp. 100 e 128. Nell'edizione Lupinu troviamo: *su senyore illu depiat canxar(i) da sas terras su(a)s a uno anno* (da leggersi insieme all'apparato), tradotto “il signore dovrà privare Pietro delle sue terre per un anno”.

³⁶ Cfr. A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, p. 100. Il dizionario in questione è consultabile pure online: <https://dcyb.iec.cat/>.

³⁷ La voce non è neppure citata nel *Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana* di J. Coromines, pure consultabile online: <https://decat.iec.cat/entrada.asp>; qui si veda, invece, s.v. *caçar*. Cfr. anche M.L. WAGNER, *Dizionario etimologico sardo* (= DES), Heidelberg 1960-64, vol. I, p. 313, s.v. *kassare*.

³⁸ Si veda <https://dcyb.iec.cat/>, s.v. *catxar*³.

³⁹ Per la voce sarda si veda DES, vol. I, p. 687, s.v. *istasire*; per quelle dell'italiano antico, <http://tlio.oiv.cnr.it/TLIO/>, s.vv. *cansare* e *cassare* (consultato il 15/03/2026).

anziché pensare a una banale inversione di caratteri (dunque: *amico*), Floris propone un'ardita spiegazione linguistica: partendo dal significato (in base al contesto precisabile con approssimazione quale "rannicchiato" o sim., ma anche "silenzioso" andrebbe altrettanto bene), dopo aver letto «con attenzione» il DES di Wagner, crede di poter scorgere un collegamento con le voci del logudorese settentrionale *ančòne* "cantuccio", *ančonare(sì)* "rannicchiarsi", connesse al corso *anghjone*.⁴⁰ Quello che sfugge all'autrice è che collocare una forma del logudorese settentrionale moderno all'interno di un testo medievale che mostra una *facies* linguistica arborense⁴¹ richiede una dimostrazione piuttosto che un'intuizione. Ancora una volta, dunque, l'intelligenza della variazione diacronica e diatopica della lingua è sopraffatta da una ricerca sui dizionari che considera unicamente le analogie grafiche fra forme medievali e moderne.

La fragilità metodologica sottostante a simili procedure utilizzate nell'accostarsi al testo, ovviamente, ha conseguenze proporzionali sul piano ermeneutico. Per esemplificare questo aspetto, si può riprendere un problema già posto in rilievo da Lupinu, relativo alla disciplina della violenza carnale, contenuta nei quesiti XXV-XXVII come proposti dal manoscritto, che distinguono a seconda che la vittima sia una donna nubile, sposata o una prostituta:

Nei primi due casi per l'autore del reato è prevista la pena capitale, mentre nel terzo è punibile allo stesso modo solo chi abbia usato violenza a una donna che "era uscita dal peccato e diventata onesta", diversamente non è comminata alcuna condanna. Tuttavia, nel XXI capitolo della CdLA [*Carta de Logu* dell'Arborea] per il medesimo reato sono stabilite pene più miti: per la violenza su una donna sposata o promessa in sposa, oppure su una vergine, 500 lire di multa o, in caso di mancato pagamento, l'amputazione di un piede; per la violenza su una donna nubile, 200 lire di multa, e in più l'obbligo di prenderla in moglie o, secondo la volontà di quella, di provvedere al suo matrimonio con un altro (in subordine si ha sempre l'amputazione di un piede); non si prevede invece il caso di violenza contro una prostituta [...]

Tuttavia, confrontando il testo del ms. con quello dell'inc. si ottengono elementi più chiari di giudizio: in quest'ultimo testimone, infatti, i corrispettivi quesiti (dal XXXV al XXXVII) prevedono che il responsabile *currit in pena*, "incorre in pena", senza però riportare la specificazione *capitali* presente nel ms. Se questo scostamento fosse avvenuto solo per uno dei quesiti, si sarebbe potuto pensare a un incidente nella copiatura

⁴⁰ Cfr. DES, vol. I, p. 86, s.v. *ančòne*.

⁴¹ A proposito dell'incunabolo, in cui ricorre la forma in esame, ricordiamo soltanto che, a livello morfologico, è stata evidenziata da G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica* cit. n. 11, p. 210, nota 56, la presenza di gerundi in -oro, -oru, che Wagner indicava come ancora vitali nelle varietà della Barbagia meridionale e nel campidanese rustico: cfr. M.L. WAGNER, *Flessione nominale e verbale del sardo antico e moderno*, in «L'Italia Dialettale», 14 (1938), pp. 93-170, e 15 (1939), pp. 1-29, al § 73. Si vedano anche le precisazioni di S. PISANO, *Il sistema verbale del sardo moderno: tra conservazione e innovazione*, Pisa 2016, pp. 59-60. Infine, che *amico* possa costituire banalizzazione di una lezione precedente, senza che tuttavia si possa proporre un'ipotesi economica al riguardo, è stato ventilato da G. LUPINU, *Su una recente edizione 'critica'* cit. n. 11, p. 45.

del testo, ma laddove nel ms. si legge che il reo incorre *in pena capitalli* (XXV), *in sa similli pena* (XXVI), e ancora *in pena capitalli* (XXVII), nell'inc. si ha sempre e semplicemente *in pena*. Non può essere un caso, bensì si tratta di un intervento intenzionale, mirato, e occorre interrogarsi su questo fatto: [...] si può ipotizzare che in un primo tempo, sulla scorta del diritto giustiniano, per i casi trattati fu prevista la pena capitale; successivamente, con la stampa dell'*editio princeps*, ci si avvide della contraddizione con il dettato della CdLA e si corresse il testo delle *Questioni* per eliminare il contrasto (e permanendo la fattispecie aggiuntiva relativa alla violenza carnale sulle prostitute).⁴²

A questo occorre aggiungere che, mentre nel manoscritto le allegazioni della fonte giustiniana sono presenti, sia pure corrotte, nell'incunabolo questo elemento testuale non è presente per il caso della donna sposata e della prostituta, mentre per quello della donna nubile si legge unicamente *sa cale q(uestione) est in co(dice)*, ossia "la questione è contenuta nel Codice".

Diversa la spiegazione di Floris, per la quale ci sarebbe «una ragione molto forte» per non accogliere la spiegazione di Lupinu, e precisamente:

l'autorità cui l'autore delle *Questioni* si appiglia nel caso della violenza carnale, sia nel manoscritto sia nella stampa, è la medesima. Si tratta della costituzione di Giustiniano del 533 (C. 9, 13, 1) che dispone, per il reo, il *capitis supplicium*. La scomparsa del riferimento alla pena di morte nella stampa deve interpretarsi, pertanto, come una semplice omissione. Le allegazioni giuridiche non sono elementi aggiuntivi, né tanto meno elementi decorativi del testo, ma sorreggono e sostanziano l'argomentazione giuridica, inerendo al testo, con tutte le conseguenze che da ciò discendono anche sul piano filologico.⁴³

Qui è evidente come l'interpretazione faccia violenza alla tradizione del testo. In primo luogo si confonde – senza che di ciò ci si avveda – quella che doveva essere l'originaria situazione testuale con lo strato del testo fissato nell'incunabolo: riguardo alla prima, attraverso il confronto col manoscritto, possiamo ipotizzare al livello dell'archetipo la presenza, in qualche forma, delle allegazioni dei *libri legales*, del tutto omesse o drasticamente amputate, invece, nell'incunabolo. Floris ritiene, in sostanza, che l'assenza dell'aggettivo *capitalli* sia dovuta al fatto che l'autore o il committente del testo a stampa presupponeva nei suoi fruitori un così automatico e preciso rinvio alle fonti e alle pene giustiniane da rendere superflua la loro indicazione precisa. In realtà, le varianti dell'incunabolo in relazione alle pene previste per la violenza carnale non sono neutre: la soppressione sistematica di *capitalli* ha un significato, e non può essere ridotta a «semplice omissione» senza svuo-

⁴² G. LUPINU, *Su una recente edizione 'critica'* cit. n. 11, pp. 55-56.

⁴³ A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, p. 69.

tare di senso la nozione stessa di critica delle varianti. È questo il dato da cui discendono conseguenze sul piano filologico e su quello ermeneutico, che tuttavia non giungono in soccorso della tesi dell'autrice, sostenitrice della dimensione interpretativa – in senso tecnico – delle *Questioni*, la quale, nel caso illustrato, si eserciterebbe in una funzione correttiva rispetto al dettato della *Carta de Logu*. Niente di tutto questo: si tratta piuttosto di leggere diacronicamente il deposito delle varianti, nell'ottica di un classico della filologia quale è *Storia della tradizione e critica del testo* di Giorgio Pasquali, nelle pagine mirabili sulle tracce testuali della ricezione delle opere.

Il caso appena discusso induce a considerare con estrema cautela l'ipotesi di Floris che sostiene con certezza la «vitalità del *ius commune* in Sardegna sin dal principio del secolo XV»,⁴⁴ e ad assumere «la circostanza che le allegazioni delle fonti giustiniane siano giunte irriconoscibili e non siano state corrette nell'*editio princeps* della CdLA» come problema da risolvere piuttosto che da obliterare per semplificazione.⁴⁵

Molti altri rilievi si potrebbero fare, soprattutto su ipotesi presentate in forma quasi apodittica riguardo a questioni che avrebbero richiesto una discussione ampia, preceduta da un qualche esame delle tesi sostenute in precedenza da altri studiosi e dalla loro puntuale confutazione: ad es., quando l'autrice, riprendendo Blasco Ferrer, si interroga, a proposito della redazione del testo dello statuto di Eleonora d'Arborea trasmessa dal manoscritto, nel confronto con quella impressa nell'incunabolo, se la prima «non possa costituire un'epitome della *Carta de Logu*», asserendo che questa ipotesi sia stata «scartata *a priori*».⁴⁶ In primo luogo, qui sfugge a Floris che le ipotesi dell'articolo di Blasco Ferrer, lungi dall'essere scartate *a priori*, sono state esaminate nel dettaglio, sino a dimostrarne la fragilità e le 'sviste' grossolane: ad es., quello che viene indicato al lettore come testo dell'edizione madrilenica della *Carta de Logu* del 1567, e come tale collazionato con il testo del manoscritto e dell'incunabolo, in realtà è stato ricavato da un'altra stampa più tarda.⁴⁷ Inoltre, un'affermazione così impegnativa avrebbe meritato di essere argomentata, *in primis* illustrando dettagliatamente i modi in cui sarebbe avvenuta l'asserita epitome, ché il rapporto tra i due strati del testo non può essere letto soltanto in termini di mere aggiunte o sottrazioni, come hanno mostrato Giovanni Lupinu

⁴⁴ *Ivi*, p. XV.

⁴⁵ Cfr. G. LUPINU, *Su una recente edizione 'critica'* cit. n. 11, p. 51.

⁴⁶ A. FLORIS, *Le Questioni della Carta de Logu* cit. n. 2, pp. 75 ss. L'articolo dello studioso catalano citato da Floris è il seguente: E. BLASCO FERRER, *Annotazioni ecdotiche e linguistiche sulla «Carta de Logu»*, in «Rivista di Studi testuali», 1 (1999), pp. 29-52.

⁴⁷ Cfr. G. LUPINU, *Introduzione a Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211)* cit. n. 14, p. 8, n. 26.

prima e Giulia Murgia poi, le cui argomentazioni sono completamente taciute.⁴⁸ Crediamo tuttavia che gli elementi forniti siano più che sufficienti per farsi un'idea dell'opera sulla quale abbiamo richiamato l'attenzione: lo scopo, infatti, è quello di sviluppare qualche considerazione di ordine più generale.

5. Ormai una cinquantina di anni fa, Paolo Merci, occupandosi di quella che è nota come *Prima carta arborense di Genova* (1102), aveva modo di esprimere alcune considerazioni sull'attività di editore di testi in sardo medievale condotta, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, dall'illustre storico del diritto Enrico Besta:

L'ultima edizione [della *Prima carta arborense di Genova*], quella del Besta, seguita a conservare, tra i numerosissimi, ben coperti errori di trascrizione, non poche evidenti oscurità. Difetti che più che ad imperizia o ai limiti che la neonata filologia sarda imponeva ai suoi pionieri, sono al contrario da ascrivere in buona parte (ed è destino condiviso da parecchi documenti giuridici delle origini) ai vizi d'ottica o alle scelte di un ricercatore interessato più ai contenuti, alla sostanza del documento che alla sua forma linguistica [...] L'errore di lettura più clamoroso [...] riguardava la formola di datazione: ed aveva indotto l'insigne storico e giurista, non solo nel commento all'edizione della carta, bensì anche nella sua opera maggiore sulla storia sarda medievale, a interminabili discussioni e confutazioni e perfino a conclusioni erronee, per quanto marginali, sulla primitiva storia del giudicato arborense.⁴⁹

Per chi conosca la mole del contributo editoriale di Besta, quella appena citata non è una riflessione di poco conto, soprattutto se si considera l'autorevolezza dello studioso. Basterà ricordare che a Besta dobbiamo la prima edizione del manoscritto della *Carta de Logu*,⁵⁰ che per oltre un secolo è stata un punto di riferimento anche per linguisti come Wagner, che ne tenne conto per le sue opere, il *DES* in primis. Giusto per dare un'idea dei danni prodotti dalla sciatteria di questa edizione, si può ricordare il caso dell'enigmatica voce *escoradu* messa a testo nel cap. CLIII, ove si prevede che se qualcuno avesse rivolto a un altro questo epiteto, sarebbe stato condannato a pagare una pena pecuniaria alla corte. L'edizione critica di Lupinu ha disvelato, però, che nel manoscritto non si legge *escoradu*, bensì

⁴⁸ Si veda *ivi*, pp. 16 ss., e G. MURGIA, *Introduzione a Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)* cit. n. 14, pp. 43 ss.

⁴⁹ P. MERCI, *Il più antico documento volgare arborense*, in «Medioevo romanzo», V/2-3 (1978), pp. 362-383, alle pp. 364-365.

⁵⁰ E. BESTA, P.E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative*, Sassari 1905 (estratto da «Studi Saresani», 3). L'edizione, va rimarcato, fu interamente opera di Besta. Il testo del manoscritto è stato ripreso in mano nel 2010 da Lupinu, che ne ha dato un'edizione critica: cfr. *supra*, n. 14.

esterroadu, ossia “bandito”:⁵¹ caso esemplare, che invita coloro che siano poco esperti delle problematiche filologiche a riflettere sulla distanza fra le scrizioni di un documento, specie quando riferite da un editore poco affidabile, e la lingua.

Negli ultimi decenni, tuttavia, fortunatamente, il panorama della filologia sarda si è profondamente rinnovato: sono state pubblicate edizioni moderne dei *condaghes* e dei testi statutari, oltre che di documenti di minor respiro,⁵² e altre ne sono attese a brevissimo, come si accennava in apertura a proposito degli *Statuti di Sassari*.

Tuttavia, come accade non di rado in un clima di intenso rinnovamento degli studi, non tutte le imprese sono state all'altezza delle aspettative: pensiamo, in particolare, alla *Crestomazia* di Blasco Ferrer,⁵³ ove è prospettata una serie di impegnative ipotesi che in più casi non hanno retto al collaudo filologico, paleografico e, più ampiamente, storico. Si pensi, ad es., al trattamento riservato al cosiddetto *Privilegio logudorese*, che lo studioso catalano ha ritenuto arborense e non logudorese e traslato cronicamente dal 1080-85 al 1124-1127/30,⁵⁴ incurante di una serie di solidissime evidenze di segno contrario.⁵⁵

Al di là di simili episodi sfortunati, tuttavia, si può affermare che anche in Sardegna sia ormai generalmente avvertita la necessità di competenze filologiche specialistiche per l'edizione dei testi, non solo letterari, in opposizione all'idea che studiosi di altre discipline, specialmente storici di varia estrazione, possano limitarsi a ‘trascrizioni funzionali’ che spesso offrono svariati problemi di metodo, sotto forma di mancata considerazione delle varianti e della tradizione indiretta, normalizzazioni non dichiarate etc. Al di sotto di questi lavori, che si collocano al di fuori del perimetro della filologia, pur talora evocandola temerariamente (come si è mostrato) e si caratterizzano piuttosto come glossature amatoriali, sta spesso la volontà di limitare il confronto agli studiosi del proprio ambito, con cui esibire competenze che non trovano un vaglio competente. Gli esempi discussi mostrano che, se un testo sardo medievale è usato per scopi storici o giuridici, l'unico modo serio di farlo è fondarsi su un'edizione che ne restituisca con rigore la forma linguistica. Ogni scorciatoia editoriale – qualunque sia l'autorevolezza disciplinare di chi la propone – produce inevitabilmente errori di lettura e di interpretazione.

Per queste ragioni, a noi pare, il richiamo al *sutor* a non spingersi *ultra crepidam* appare ancora attuale e doveroso: non per creare steccati disciplinari, volendo

⁵¹ Cfr. G. LUPINU, *Introduzione* cit. n. 47, pp. 22-23 e il testo del cap. che qui figura come CLII, oltre all'ampia discussione in ID., *(S)banditi e cornuti nella Carta de Logu dell'Arborea*, in «Bollettino di Studi Sardi», 10 (2017), pp. 51-66.

⁵² Non mette conto dare qui un panorama bibliografico completo. Basterà ricordare un lavoro che, per certi aspetti, ha aperto una stagione feconda per la filologia sarda: *Il condaghe di San Nicola di Trullas*, a cura di P. Mercì, Sassari 1992.

⁵³ Cfr. E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, Nuoro 2004.

⁵⁴ Si veda *ivi*, vol. I, pp. 118-124 (ove sono portate a sintesi riflessioni espresse in alcuni articoli precedenti).

⁵⁵ Si veda P. MANINCHEDDA, *Medioevo latino e volgare in Sardegna*, Cagliari 2012, pp. 141-149.

confinare storici e giuristi fuori dall'ecdotica, ma per ribadire l'importanza di una formazione filologica adeguata, eventualmente surrogabile con la collaborazione coi filologi. Quel che non si può fare, in ogni caso, è invocare la filologia come legittimazione, pur restando nell'ambito di 'trascrizioni funzionali' (non sempre ineccepibili, come si è visto).

